
Associazione Forumambientalista-ODV

Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
segreteria.capogab@pec.mase.gov.it
ufficioLegislativo@pec.mase.gov.it

Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Conferenza Stato – Regioni
p.davena@governo.it

Regione Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Regione Val d'Aosta
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

Regione Piemonte
direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it

Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Regione Friuli Venezia Giulia
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
praesidium_presidenza@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento
presidente@pec.provincia.tn.it

Regione Emilia-Romagna
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

c/o CSV - Via Liberiana, 17 - 00185 ROMA
C.F.: 97295190587
www.forumambientalista.org

Associazione Forumambientalista-ODV

Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente



Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Marche
segretariogenerale@regione.marche.it

Regione Umbria
regione.giunta@postacert.umbria.it

Regione Lazio
protocollo@pec.regione.lazio.it

Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Regione Molise
segreteria.presidenza@regione.molise.it

Regione Campania
seq.presidente@regione.campania.it

Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

Regione Basilicata
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

ANCI
anci@pec.anci.it

OGGETTO: crisi climatica – impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile – pianificazione – aree di accelerazione – definizione delle aree idonee/non idonee – criteri - effetto cumulo - necessità della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale – Direttiva 42/2004/CE e 43/92/CE – valutazione dei singoli progetti in sede ministeriale – rispetto del D.lgs.152/2006

Lo scorso 13 maggio il T.A.R. Lazio con la nota sentenza 9155 ha annullato parzialmente il D.M. 21 giugno 2024 rilevando la necessità che lo Stato centrale dia indicazioni più precise alle regioni sui criteri per l'individuazione delle aree idonee/non idonee per l'installazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabile, al fine di avere un quadro maggiormente omogeneo di

c/o CSV - Via Liberiana, 17 - 00185 ROMA
C.F.: 97295190587
www.forumambientalista.org



regole. Ad oggi non vi è stata una riscrittura del DM e il governo ha proposto appello al Consiglio di Stato contro tale sentenza e si è ancora in attesa degli esiti.

Il D.Lgs 199/2021 prevedeva (art.20) l'emanazione del citato DM quadro entro 6 mesi, cioè entro il 13 giugno 2021. Tra gli anni occorsi per l'emanazione e le successive vertenze legali mosse dalle società energetiche, siamo ormai a quasi 4 anni e mezzo di tempi dilatati con tutte le evidenti conseguenze derivanti dal vuoto normativo sul piano della gestione, scrematura e impatto territoriale dell'abnorme numero di procedimenti valutativi e autorizzativi.

L'Associazione scrivente è assolutamente preoccupata per il progressivo aggravio della crisi climatica e per gli impatti, anche sanitari a livello locale, dell'uso delle fonti fossili, ed è quindi favorevole sia all'implementazione di ogni misura utile all'efficienza e al risparmio energetico sia ad un rapido ma razionale sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici e in genere di tecnologie non climalteranti, *in primis* quelli relativi alle cosiddette comunità energetiche.

D'altro lato il caos normativo, accennato in premessa, e il disordinato processo di proposizione di migliaia di progetti industriali, che interessa anche luoghi di estremo valore paesaggistico e naturalistico, sta portando a una "crisi di rigetto" da parte delle popolazioni locali che rischia di travolgere anche interventi che ben potrebbero essere inseriti in contesti già fortemente antropizzati.

Il fallimento di una pianificazione territoriale pubblica può mettere a rischio anche il raggiungimento dei timidi obiettivi di produzione da rinnovabili posti al 2030.

Eppure, esistono strumenti procedurali per assicurare uno sviluppo ordinato dei progetti finalizzati anche ad esaminare il cd "effetto cumulo" e ad individuare aree a diversa destinazione sulla base di parametri oggettivi (ad esempio, per densità di beni culturali e naturalistici) con una partecipazione del pubblico. Anzi, la loro attuazione sarebbe pure obbligatoria.

Parliamo della **Valutazione Ambientale Strategica** di cui alla Direttiva 42/2001/CE e della **Valutazione di Incidenza Ambientale** di cui alla Direttiva 43/1992/CE, che devono essere applicate a tutti i processi, anche di tipo normativo, che comportano di fatto una pianificazione del territorio introducendo, ad esempio, criteri localizzativi per impianti industriali. È il caso di rammentare che il PNIEC (**Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima**), così come diversi Piani Energetici Regionali, hanno avuto un carattere programmatico rispetto alle fonti energetiche e agli obiettivi prefissati ma senza un carattere attuativo di tipo pianificatorio sui territori; pertanto, hanno espletato una VAS incompleta da questo punto di vista.

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che il concetto di pianificazione, che soggiace alle procedure di valutazione ambientale, deve essere inteso in senso molto ampio.

Ad esempio, la sentenza della Grande Sezione, 25 giugno 2020 n.C-24/19 concernente proprio una circolare nazionale sugli impianti eolici ha stabilito che anche il carattere generale di provvedimenti che individuano criteri per l'installazione di impianti non osta "*che tali atti siano qualificati come "piani o programmi" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42. Infatti, anche se risulta dal tenore di tale disposizione che la nozione di "piani e programmi" può contemplare atti normativi adottati per via legislativa, regolamentare o amministrativa, tale direttiva non contiene precisamente disposizioni specifiche relative a politiche o disposizioni generali per cui sarebbe necessario operare una distinzione rispetto ai piani e programmi ai sensi di tale*

c/o CSV - Via Liberiana, 17 - 00185 ROMA

C.F.: 97295190587

www.forumambientalista.org



Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente

direttiva. La circostanza che un atto nazionale presenti un certo livello di astrazione e persegua un obiettivo di trasformazione di un'area geografica costituisce un'illustrazione della sua dimensione programmatica o pianificatrice e non osta alla sua inclusione nella nozione di "piani e programmi" (v. in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-671/16, EU: C:2018:403, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata)".

Inoltre, scrivono i giudici *"In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se tali atti definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, va ricordato che la nozione di "piani e programmi" si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l'autorizzazione e l'attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull'ambiente"*.

Ovviamente, una volta chiarito che questi atti nazionali che fissano criteri generali devono essere considerati alla stregua di "piani e programmi", consegue che essi debbano essere sottoposti anche a Valutazione di Incidenza Ambientale qualora interessino, direttamente o indirettamente, la rete dei siti Natura2000

Sorprende che finora tutta la questione concernente la definizione di aree e criteri per lo sviluppo delle fonti rinnovabili abbia di fatto eluso, sia a scala nazionale sia a quella regionale/provinciale, le due direttive comunitarie. Ciò espone l'Italia a una procedura di infrazione per mancata applicazione delle citate direttive.

Unica eccezione, la recente Legge 105/2025 che ha introdotto l'obbligo per le regioni e le province autonome di individuare entro il 31/08/2025 le cosiddette "aree di accelerazione" per le rinnovabili ricordando la necessità di svolgere la Valutazione Ambientale Strategica (seppur fissando termini incompatibili con un normale procedimento di V.A.S.).

Stranamente la stessa norma ha "dimenticato" la necessità di procedere anche alla Valutazione di Incidenza Ambientale, altrettanto obbligatoria visto che ben difficilmente tali aree di accelerazione non riguarderanno, direttamente o indirettamente, aree Natura2000.

L'Associazione scrivente ritiene, quindi, che qualsiasi nuovo atto, sia a scala nazionale (ad esempio, i nuovi criteri per le aree idonee/non idonee da fissare a seguito della sentenza del TAR Lazio sopra richiamata) sia a scala regionale/provinciale, che possa essere ricondotto alla nozione di piano o programma secondo i principi fissati dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia sottoposto in primo luogo alla Valutazione Ambientale Strategica e, in secondo luogo, alla Valutazione di Incidenza Ambientale qualora coinvolga, direttamente o indirettamente (e già in un'ottica di rete questo è inevitabile), la rete Natura2000 e le IBA (Important Birds Area, equiparate alle ZPS dalla giurisprudenza comunitaria).

In tal modo, attraverso un solido processo partecipativo dei cittadini, delle associazioni e degli enti locali, si potrà pervenire a uno sviluppo delle rinnovabili realmente coerente con i principi della sostenibilità e della tutela dei beni costituzionalmente tutelati come il paesaggio e la biodiversità, finalizzato a cogliere i fondamentali obiettivi di riduzione di emissioni di gas clima-alteranti e nocivi per la salute pubblica.

Riteniamo, infine, di dover sollevare un'ulteriore questione riguardante le modalità di valutazione ambientale (V.I.A. e, se prevista, V.Inc.A.) dei singoli progetti svolte presso la competente Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente.



Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente

L'Art.24 comma 4 del D.lgs.152/2006 prevede la possibilità di un'unica integrazione progettuale e impone l'archiviazione dei progetti carenti. La previsione normativa è stata introdotta proprio per evitare di ingolfare la macchina amministrativa al fine di selezionare i progetti migliori garantendo tempi certi.

Invece, al di fuori di tali procedure, la Direzione consente plurime e reiterate integrazioni con conseguente ripubblicazioni dei progetti per le osservazioni del pubblico per 3-4 volte quando al massimo ne sono possibili due (la prima e la ripubblicazione per l'unica tornata di integrazioni prevista dalla norma). Il tutto determinando pure un'incredibile dilazione dei tempi dei procedimenti – che sarebbero perentori - con conseguente esplosione del contenzioso davanti ai giudici amministrativi e contabili.

È evidente che, se dopo l'unica integrazione prevista il proponente deposita ulteriore documentazione, ciò avviene: 1) al di fuori dei termini temporali previsti dalla norma; 2) per colmare lacune non adeguatamente trattate nella prima e unica integrazione possibile. Pertanto, tali progetti dovrebbero essere archiviati come prevede la legge visto che con ogni evidenza le uniche integrazioni consentite non sono state ritenute esaustive.

Questo modo di procedere è concausa del crescente malcontento delle popolazioni in quanto Enti locali, cittadini ed associazioni che partecipano alle osservazioni vengono trattati di fatto alla stregua di "correttori di bozze" di progetti lacunosi se non peggio, visto che in diversi casi si tratta pure di elaborati addirittura stesi attraverso il "copia-incolla", facendo pure perdere tempo prezioso a centinaia di funzionari degli enti locali che vengono distolti da altre importanti funzioni.

Infine, alcuni progetti sono valutati positivamente nonostante la palese esistenza di gravi lacune conoscitive riconosciute in sede di provvedimento favorevole e per le quali si rimanda a successivi gradi di approfondimento – ad esempio, con i monitoraggi ambientali post autorizzazione - che invece sono propri della fase preventiva della V.I.A. - V.inc.A. Tra l'altro in questo modo dati fondamentali – ad esempio, le presenze faunistiche o floristiche - vengono sottratti al contraddittorio con il pubblico. E difatti in tali elaborati si registra immancabilmente la minimizzazione delle aree coinvolte dai progetti, considerate aprioristicamente prive di importanza per la biodiversità.

Questi *modus operandi* si riscontrano diffusamente anche nei procedimenti di competenza regionale, ancorché delegati alle province.

Si sottolinea gli elaborati e relativi procedimenti di Valutazione di Incidenza, devono rispondere a precisi criteri di cui, in ultimo, le Linee Guida nazionali per la VInCA, adottate in data 28.11.2019 con Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le accennate Linee Guida dettano le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'attuazione della VInCA che Ministero, Regioni, ed enti delegati, sono tenuti a rispettare per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della vertenza comunitaria (pre-infrazione) EU Pilot 6730/14/ENVI e sulla scia di tutta la giurisprudenza comunitaria stratificatasi negli anni. Non si tratta quindi di "suggerimenti" ma di obblighi, individuati anche in ottemperanza alla stratificata giurisprudenza comunitaria.

Associazione Forumambientalista-ODV

Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente



Parimenti alla mancata applicazione della VAS e VInCA a scala di pianificazione, anche per questo aspetto, a scala di singoli progetti, l'Italia rischia una censura comunitaria per cattiva applicazione delle direttive UE.

Richiamiamo, di conseguenza, il Ministero dell'Ambiente anche al rispetto dei principi cardine dei procedimenti di V.I.A.-V.Inc.A. per le responsabilità che gli competono e per quelle indirette di Autorità Ambientale sovraordinata nei confronti delle Regioni, che comunque sono destinatarie della presente in ragione delle responsabilità loro attribuite.

Roma, 2 Ottobre 2025

Il Presidente Nazionale

Ciro Pesacane